

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018
405/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA PER L'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL GASDOTTO TAP

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (prot. Autorità 019040, del 23 maggio 2013 (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive - ora Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2013, 78/2013/R/gas e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion*).

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018 404/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2018/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la lettera trasmessa da SNAM Rete Gas il 26 luglio 2018, prot. Autorità 22439/2018 (di seguito: lettera 26 luglio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- al fine di potersi assicurare la necessaria capacità di *entry* in Italia corrispondente al periodo di esenzione, alcuni utenti (di seguito: “gli Utenti”), il 12 agosto 2016, ne hanno fatto richiesta a SNAM Rete Gas, avviando il processo di “open season” ai sensi del Codice di Rete;
- a seguito della conclusione del processo di “open season”, su richiesta delle parti interessate, l’Autorità ha concesso una proroga ai termini temporali per la conclusione del contratto di trasporto, anche al fine di consentire l’elaborazione della procedura relativa alla definizione della data di messa in servizio del nuovo punto di interconnessione tra TAP e la rete di SNAM;
- pertanto, al fine di tutelare l’esigenza di maggiore flessibilità tipica di progetti complessi, le parti interessate hanno congiuntamente elaborato una proposta che prevede la definizione di un *range* temporale per la messa a disposizione della capacità di trasporto che si restringe progressivamente nel tempo;

- la procedura proposta consente alle parti di meglio raggiungere l'obiettivo di allineare la disponibilità della capacità upstream con quello della capacità downstream;
- la procedura prevede inoltre disposizioni volte ad assicurare che non si generino costi che possano gravare sulla generalità degli utenti;
- gli Utenti hanno richiesto di mantenere riservati i dettagli di dettaprocedura.

RITENUTO CHE:

- la procedura proposta costituisca un'integrazione del contratto di trasporto, che gli utenti e Snam Rete Gas, intendono sottoscrivere e sia coerente con l'efficiente realizzazione delle opere infrastrutturali e un più efficiente accesso alla capacità da parte degli utenti;
- le modalità di definizione della data di avvio del servizio di trasporto disciplinate nella procedura costituiscono attuazione dei criteri posti al comma 8.8 della deliberazione 2/10;
- in ragione delle motivazioni sopra esposte il presente provvedimento abbia carattere di indifferibilità ed urgenza in quanto integra il quadro delle condizioni di offerta della capacità di trasporto in esito alla procedura aperta, che nel caso della capacità di trasporto all'interconnessione del gasdotto TAP è di imminente conclusione al fine di realizzare le nuove capacità nei termini previsti

DELIBERA

1. che nulla osta all'esecuzione della proposta presentata dagli utenti (*Allegato A*), di integrazione del contratto di trasporto da sottoscrivere in esito alla procedura aperta avviata per l'accesso alla capacità di entry in Italia per il gasdotto TAP;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'*Allegato A*, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni